

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošūītė e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: F. Teixeira Baptista e C. Tomás Pedro, avvocati)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 marzo 2014 (pratica R 1059/2013-1), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel e la Construlink — Tecnologias de Informação.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Construlink — Tecnologias de Informação, SA supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ai fini del presente procedimento e dalla Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

<sup>(1)</sup> GU C 261 dell'11.8.2014.

### Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Mayer/EFSA

(Causa T-493/14) <sup>(1)</sup>

**[«Esperto nazionale distaccato — Norme dell'EFSA sugli END — Decisione di non prorogare il distacco — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Protezione dei dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Domanda di accertamento e d'ingiunzione — Memoria integrativa del ricorso — Modifica dei motivi di ricorso — Ricevibilità»]**

(2017/C 104/57)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Germania) (rappresentante: T. Mayer, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken, agente, assistito da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

### Oggetto

Ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE volto all'impugnazione delle decisioni dell'EFSA recanti rigetto, da un lato, della domanda della ricorrente di prorogare il proprio distacco in quanto esperto nazionale presso l'EFSA e, dall'altro, della domanda presentata dalla ricorrente di avere accesso a taluni documenti in possesso dell'EFSA.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La sig.ra Ingrid Alice Mayer è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

<sup>(1)</sup> GU C 329 del 22.9.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Holistic Innovation Institute/REA**

(Causa T-706/14) <sup>(1)</sup>

**[«Ricerca e sviluppo tecnologico — Progetti finanziati dall'Unione nel campo della ricerca — Settimo programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) — Progetti ZONeSEC e Inachus — Decisione di rifiutare la partecipazione della ricorrente — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»]**

(2017/C 104/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentanti: inizialmente R. Muñoz García, successivamente J. Marín López, avocats)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da J. Rivas, avocat)

**Oggetto**

Da un lato, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento della decisione del direttore della REA del 24 luglio 2014 [ARES (2014) 2461172], finalizzata alla cessazione della negoziazione con la ricorrente e a respingere la sua partecipazione ai progetti europei Inachus e ZONeSEC e, dall'altro, domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe subito a causa della sua esclusione dalla partecipazione ai menzionati progetti e della comunicazione di talune informazioni sulla stessa a seguito della decisione in parola.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Holistic Innovation Institute, SLU è condannata alle spese nell'ambito del presente procedimento.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

<sup>(1)</sup> GU C 421 del 24.11.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Novar/EUIPO**

(Causa T-726/14) <sup>(1)</sup>

**[«Responsabilità extracontrattuale — Prova dell'esistenza, della validità e dell'estensione della tutela del marchio anteriore — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Decisione di rigetto dell'opposizione per difetto della prova del diritto preesistente — Regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Revisione della decisione — Articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Pregiudizio consistente in spese d'avvocato — Nesso di causalità»]**

(2017/C 104/59)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Novar GmbH (Albstadt, Germania) (rappresentante: R. Weede, avvocato)